



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1380

Concernente l'adozione di un Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

6987 Caslano, 18 ottobre 2023

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Premessa

L'incentivazione diretta è uno degli strumenti fondamentali della politica energetica, che mira sia a superare l'ostacolo degli elevati costi d'investimento legati all'attuazione di interventi di efficienza energetica rispettivamente alla realizzazione di impianti a energia rinnovabili sia a favorire l'adozione di misure volontarie e la diffusione di tecnologie innovative e buone pratiche. Proprio per questo motivo da ormai diversi anni la Confederazione e il Cantone promuovono finanziariamente la realizzazione di provvedimenti in ambito di efficienza energetica e impiego delle energie rinnovabili.

Concretizzando un sistema di incentivi comunali complementare ai finanziamenti già esistenti a livello federale e cantonale, il Municipio di Caslano intende dare un sostegno concreto alla propria cittadinanza nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂.

Il Regolamento oggetto del presente messaggio ha lo scopo di definire le condizioni e le modalità per la concessione di incentivi da parte del Comune di Caslano.

Con l'approvazione del presente messaggio municipale e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, sarà di conseguenza abrogato il precedente Regolamento dell'11 dicembre 2019, approvato dal Consiglio comunale l'11 dicembre 2019 (MM n. 1256 del 24 ottobre 2019).

Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Obiettivo

Lo scopo del Regolamento è quello di sostenere finanziariamente i cittadini, proprietari di stabili per investimenti propri che contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile e/o alla diminuzione generale del consumo di energia elettrica. Ciò è possibile riducendo la dipendenza da vettori energetici non rinnovabili che danneggiano il nostro ambiente e il suo ecosistema o, più in generale, ottimizzando – laddove possibile – in consumo di energia elettrica, ottenuto mediante la riduzione del consumo della stessa con interventi puntuali.

Campi di applicazione

Il nuovo Regolamento comunale riassume il sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
- e. soluzioni per mobilità efficiente e sostenibile.

Finanziamento

L'ammontare preciso dei singoli contributi elargiti sarà fissato dal Municipio mediante ordinanza, nel rispetto delle percentuali decise dal Legislativo. L'ammontare massimo dei contributi devoluti (credito massimo) sarà deciso annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione dei conti preventivi.

Per il primo anno, il 2024, il Municipio proporrà un limite massimo di fr. 40'000.00.

Gli incentivi saranno finanziabili con i proventi del Fondo FER.

Incentivi

Il Regolamento definisce i beneficiari, l'ammontare e il tetto massimo di ogni singolo incentivo. L'ammontare esatto sarà stabilito tramite ordinanza da parte del Municipio e varierà in percentuale a dipendenza del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale rispettivamente dal Fondo Energie Rinnovabili.

Di seguito riassumiamo le proposte di

Incentivo:	Percentuale	Importo massimo
- Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati	dal 20% al 60%	fr. 1'300.00
- Sostituzione di una pompa di calore	dal 20% al 60%	fr. 1'000.00
- Convenzione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili:	dal 20% al 60%	fr. 1'000.00
- Installazione impianti fotovoltaici	dal 20% al 60%	fr. 1'000.00
- Installazione di impianti solari termici	dal 20% al 60%	fr. 1'000.00
- Allestimento di certificazione e rapporti di consulenza	30%	fr. 300.00
- Biciclette elettriche	20%	fr. 400.00

Conclusioni

Il Municipio di Caslano auspica, nell'interesse dei propri cittadini e della loro qualità di vita, uno sviluppo territoriale che consideri un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse. In questo senso si occupa di valutare, selezionare e attuare le misure di sua competenza atte alla concretizzazione di questa strategia. La promozione finanziaria favorisce l'adozione di misure spontanee da parte della cittadinanza e la diffusione di buone pratiche sul territorio. Essa costituisce pertanto una misura fondamentale e funzionale alla concretizzazione degli obiettivi di politica energetica del Comune di Caslano in funzione del mantenimento e il miglioramento anche della certificazione "Città dell'energia".

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, sulla base delle considerazioni precedenti, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale, Sezione degli Enti Locali.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun. del 16 ottobre 2023

Allegato:

- Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		●



Comune di Caslano

REGOLAMENTO COMUNALE

**concernente gli incentivi per l'efficienza
energetica, l'impiego di energie rinnovabili
e la mobilità sostenibile**

del XX dicembre 2023

Indice

Capitolo I	Disposizioni generali e competenze	pag.	2
Art. 1:	Obiettivo	pag.	2
Art. 2:	Autorità competenti	pag.	3
Art. 3:	Campi di applicazione	pag.	3
Art. 4:	Finanziamento		
Capitolo II	Procedura e condizioni di incentivazione	pag.	4
Art. 5:	Procedura	pag.	4
Art. 6:	Condizioni di incentivazione	pag.	4
Capitolo III	Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici	pag.	5
Art. 7:	Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati	pag.	5
Art. 8:	Sostituzione di una pompa di calore	pag.	5
Art. 9:	Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili	pag.	5
Art. 10:	Installazione di impianti fotovoltaici	pag.	6
Art. 11:	Installazione di impianti solari termici	pag.	6
Art. 12:	Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza	pag.	6
Capitolo IV	Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile	pag.	8
Art. 13:	Bicilette elettriche	pag.	8
Capitolo V	Disposizioni finali	pag.	9
Art. 15:	Riscossione indebita	pag.	9
Art. 16:	Diritto di compensazione	pag.	9
Art. 17:	Entrata in vigore	pag.	9

Il Consiglio comunale di Caslano,

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 **Obiettivo**

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 **Autorità competenti**

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite "*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*" in funzione del credito stanziato.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare, in forma anonima, a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3

Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche e consulenze su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'"*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*".

²Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Art. 4

Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro, definito annualmente in sede di approvazione del preventivo.

²L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 **Procedura**

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*“Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile”*.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

⁴Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 6 **Condizioni di incentivazione**

¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell' *“Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile”*.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7

Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 1'300.--.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente.

Art. 8

Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 9

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 10

Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 11

Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale;

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'000.-- per impianto.

⁴Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanato dall'ente competente

Art. 12

Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato

SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

²Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

³L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ammonta al 30% al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un massimo di fr. 300.--.per unica analisi.

⁵Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Capitolo IV

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 13

Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- le persone fisiche maggiorenni (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B e C) domiciliate a Caslano da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo fissato dall'ordinanza municipale tra fr. 200.-- e fr. 400.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); sono esclusi motocicli, motoleggere e scooter elettrici.

⁴Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 3 anni

⁶Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 14

Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 15

Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 16

Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. XXX del XX settembre 2023;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del XX dicembre 2023;